



UNIONCAMERE

COMUNICAZIONE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO CBCR)

Manuale operativo per l'invio delle comunicazioni sulle imposte sul
reddito (CBCR)

INDICE

Sommario

Capitolo 1 - NORMATIVA E ADEMPIMENTO	3
Capitolo 2: SOGGETTI OBBLIGATI.....	5
2.1 Obbligo di adempimento	5
Capitolo 3: LA COMUNICAZIONE CBCR	7
Capitolo 4: Il documento da allegare alla pratica	8
Capitolo 5: Strumenti per la compilazione della pratica	9
Capitolo 6: Scadenze e sanzioni.....	9
Capitolo 7: Controlli in fase di invio e acquisizione.....	9
Link utili	11
Appendice 1: indicazioni operative per la compilazione del report pCBCR (formato iXBRL).....	12
Regole per la compilazione	12
La Valuta (Currency)	12
La Lingua e le Informazioni Testuali.....	12
La delega da parte della capogruppo (extra-UE).....	12
Panoramica dei Dati Finanziari (Sezione 2)	12
Elenco delle Imprese Figlie e Attività (Sezione 3).....	13
Informazioni utili per la compilazione del file iXBRL.....	13
Appendice 2 – Tabella degli obblighi di pubblicazione sulla base di alcuni scenari	16

Capitolo 1 - NORMATIVA E ADEMPIMENTO

La Direttiva (UE) 2021/2101 (nota come Public Country by Country Reporting o CBCR) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128.

Il decreto di recepimento introduce l'obbligo di presentare una comunicazione annuale sulle imposte sul reddito per garantire la trasparenza fiscale delle grandi realtà societarie: mira a rendere pubblici i dati fiscali dei grandi gruppi multinazionali (ricavi superiori a 750 mln € per gli ultimi due esercizi di riferimento).

A partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 22 giugno 2024, entra in vigore l'obbligo di deposito al Registro Imprese della "*Comunicazione sui dati relativi alle imposte sul reddito*" (Public CbCR). La tabella sottostante esemplifica quando scatta l'obbligo di deposito e la scadenza del termine di presentazione.

Tipo di Esercizio Finanziario	Data inizio esercizio	Data chiusura esercizio	OBBLIGO DI DEPOSITO NEL 2026?	Termine di presentazione
Esercizio finanziario coincidente con anno solare 2024	01/01/2024	31/12/2024	NO (iniziato prima del 22/06/2024)	Nessun adempimento nel 2026
Esercizio a cavallo 2024-2025	01/07/2024	30/06/2025	Sì (Iniziato dopo il 22/06/2024)	30 giugno 2026
Esercizio a cavallo 2024-2025	01/5/2024	30/04/2025	NO (Iniziato prima del 22/06/2024)	Nessun adempimento nel 2026
Esercizio finanziario coincidente con anno solare 2025	01/01/2025	31/12/2025	Sì (Iniziato dopo il 22/06/2024)	31 dicembre 2026

Il deposito tramite pratica telematica (ComUnica) deve avvenire entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario a cui la Comunicazione si riferisce (es. entro il 31/12/2026 per l'esercizio chiuso al 31/12/2025).

La norma affida al Registro delle Imprese la pubblicità della comunicazione, prevedendo una sinergia con l'Agenzia delle Entrate (AE) per garantire la qualità e la veridicità delle informazioni pubblicate.

Il decreto legislativo introduce una disciplina organica che prevede, fra l'altro, l'utilizzo dello standard tecnologico iXBRL per garantire l'interoperabilità europea ed un regime sanzionatorio specifico basato sui criteri della Legge di Stabilità 2016.

La comunicazione al Registro delle Imprese, costituita da un file Inline XBRL (iXBRL) con un tracciato delineato dal Regolamento Europeo 2024/2952, si divide in sezioni:

- Sezione 1 : informazioni anagrafiche, esercizio finanziario e valuta
- Sezione 2: dati finanziari aggregati per giurisdizione fiscale (ricavi, utili, Imposte pagate e maturate, numero dei dipendenti) di tutte le imprese del gruppo aventi sede nell'UE. Per tutte le imprese del gruppo che hanno sede invece in Paesi extra UE – purché collaborativi dal punto di vista fiscale - è ammessa l'indicazione di dati aggregati riassuntivi senza evidenziare le giurisdizioni fiscali di riferimento.
- Sezione 3: elenco nominativo delle entità figlie incluse nel consolidamento con sede nei Paesi/giurisdizioni fiscali indicate nella sezione 2.
- Sezione 4: elenco di eventuali precedenti omissioni (opzione non disponibile per l'Italia)
- Sezione 5: note metodologiche e giustificazioni per eventuali discrepanze fiscali.

Nella sezione 1, è presente un flag dove verrà indicato se i dati finanziari presentati nel documento sono conformi all'opzione fiscale o all'opzione contabile.

Nel caso in cui venga scelta l'opzione fiscale, i dati economici comunicati al Registro delle Imprese seguono le istruzioni e le aggregazioni utilizzate per il report non pubblico comunicato all'Agenzia delle Entrate (CbCR Fiscale, normativa DAC4). Nel caso invece venga scelta l'opzione contabile, i dati economici da comunicare al Registro delle Imprese derivano direttamente dai principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio consolidato di gruppo.

Più esattamente: se l'utente opziona 'NO' nell'apposito campo della sezione 1, viene con ciò segnalato che i dati trasmessi non sono allineati ai dati fiscali e che il dichiarante ha utilizzato i dati contabili di cui al bilancio consolidato; viceversa se l'utente opziona 'SI' ciò significa che i dati riportati sono tratti dal modello già trasmesso all'Agenzia delle Entrate e che il report è allineato ai dati fiscali.

Il documento viene preparato avvalendosi di software specifici prodotti da varie software house e successivamente allegato alla pratica da presentare al Registro Imprese.

- ***Inquadramento e decorrenza temporale:*** sotto il profilo normativo, il D.Lgs. 128/2024 ha attuato il Capo 10-bis della Direttiva 2013/34/UE inserendo il Capo 10-bis all'interno del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (disciplina del bilancio d'esercizio e

consolidato). L'obbligo di comunicazione è divenuto operativo per il Registro delle Imprese a partire da **giugno 2026**.

- **Specifiche Tecniche Ministeriali:** il recente **Decreto del MIMIT del 20 maggio 2026** (pubblicato in G.U. n. 121 del 27.5.2026) ha approvato le specifiche tecniche (vers. 7.09) per la trasmissione telematica, introducendo il nuovo **riquadro 33 / COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CbCR)** all'interno del mod. S2. Tale modulistica e i relativi controlli bloccanti sono entrati in vigore il **4 giugno 2026**.
- **Principio di Trasparenza Pubblica:** l'adempimento si affianca (e non sostituisce) l'obbligo del CbCR fiscale dovuto all'Agenzia delle Entrate, introducendo l'accessibilità pubblica dei dati alla collettività.

Capitolo 2: SOGGETTI OBBLIGATI

2.1 Obbligo di adempimento

L'obbligo riguarda le imprese che, alla data di chiusura del bilancio consolidato, abbiano registrato ricavi superiori a 750.000.000 di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.

In particolare, la comunicazione deve essere presentata da:

- Società capogruppo residenti in Italia.
- Società autonome residenti in Italia.
Società controllate da capogruppo di un Paese Terzo (Extra-UE).
- Succursale (ovvero stabile organizzazione; sede secondaria o UL) di imprese che superano le soglie dimensionali previste di impresa autonoma extra UE con le caratteristiche dimensionali sopra ricordate oppure di un'impresa extra UE appartenente a un gruppo (con ricavi consolidati sopra la soglia indicata) la cui capogruppo sia anch'essa sede extra UE. Non sono comprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni con ricavi delle vendite e delle prestazioni che non eccedono i valori previsti dall'articolo 2435-bis c.c., cioè non superano € 11.000.000,00 annui (v. art. 5 bis c. 1 lett. l) d. lgs. 139/2015).

Si precisa che non tutte le società appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro sono tenute al deposito materiale del file presso il Registro delle Imprese italiano.

Le società italiane controllate da una Capogruppo residente in un altro Stato UE, ad esempio, secondo quanto previsto dalla norma nazionale, non devono depositare la Comunicazione.

Nella tabella in Appendice si propone uno schema riassuntivo relativo agli obblighi di comunicazione sulla base di alcuni scenari.

- **Nota di Pubblicazione Obbligatoria (Art. 5-sexies D.Lgs. 139/2015):** La comunicazione deve essere obbligatoriamente pubblicata anche sul sito internet della società (accesso gratuito, in lingua italiana o inglese) e rimanere accessibile per almeno 5 anni consecutivi. La pratica depositata al Registro delle Imprese deve esplicitamente dare conto di tale avvenuta pubblicazione tramite marcatura del flag dedicato (o annotazione nel Modello Note).
- **Esenzioni:** se la grande impresa o il gruppo è interamente "collocato" all'interno della giurisdizione fiscale italiana (assenza di società figlie o succursali all'estero), l'obbligo decade poiché l'imposizione è già interamente sotto il controllo di un unico Paese.
- **Sanzioni Amministrative (Art. 5-novies D.Lgs. 139/2015):** il mancato rispetto comporta sanzioni rilevanti:
 - Omesso deposito: sanzione da € 10.000 a € 50.000.
 - Tardivo deposito (entro 60 giorni): sanzione ridotta della metà (da € 5.000 a € 25.000). Oltre il 60° giorno l'adempimento è equiparato all'omissione.
 - Comunicazione infedele o incompleta: sanzione aumentata al doppio. Unioncamere potrà stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per i controlli incrociati di veridicità.

Capitolo 3: LA COMUNICAZIONE CBCR

La comunicazione viene veicolata attraverso una pratica di Comunicazione Unica (ComUnica).

Per l'invio della comunicazione sulle imposte, è stata prevista una specifica configurazione del Modulo S2, all'interno del quale è stato aggiunto un nuovo riquadro.

Per inviare la comunicazione CBCR l'utente deve:

- valorizzare l'apposito "flag" che identifica l'adempimento come "Comunicazione sulle imposte sul reddito (CbCR)".
- indicare esplicitamente all'interno del riquadro la data di chiusura dell'esercizio di riferimento per permettere al sistema di verificare la tempestività del deposito.
- marcare il "flag" all'interno del riquadro per dare conto che la comunicazione è stata pubblicata anche nel sito internet della società
- assicurarsi che la pratica riguardi solo la comunicazione CbCR. Non è consentito compilare contestualmente altri riquadri del modulo S2 per modifiche anagrafiche o societarie
- allegare alla pratica lo specifico documento (CCR - Country by Country Reporting), in formato XHTML, conforme alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952 (vedi capitolo 4)

La comunicazione al Registro Imprese deve avvenire entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

- **Modalità di compilazione specifica in ComUnica:** l'istanza deve essere presentata compilando il Modulo S2 ai riquadri A (Estremi iscrizione) e B (Estremi dell'atto), valorizzando il **codice forma atto "C – COMUNICAZIONE"**.
- **Codifica dell'Allegato:** l'allegato obbligatorio deve recare tassativamente il nuovo codice tipo documento **"CCR"** (Comunicazione informazioni imposta sul reddito CbCR).
- **Specifiche di Firma:** il file iXBRL deve essere firmato digitalmente con estensione .p7m e **deve sempre essere sottoscritto dall'amministratore della società**. Non sono ammessi formati PDF.
- **Esclusività:** oltre al Modulo S2 "base" (riquadri A, B e 33), è vietata la compilazione di qualsiasi altro riquadro o l'allegazione di moduli societari/intercalari (es. S3, S5, S, UL, INT.P, etc.). Se non rispettata, la pratica viene respinta dal sistema informatico e non perviene all'ufficio. E' ammesso l'utilizzo del modulo XX Note, ad esempio per consentire la delega al professionista o per raccogliere la dichiarazione di mancata collaborazione da parte degli amministratori della capogruppo (art. 5-ter, comma 4 D.L. 128/2024).

Per la comunicazione CbCR è previsto il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo pari a:

- diritti di segreteria: 60 Euro
- imposta di bollo: 65 Euro

Capitolo 4: Il documento da allegare alla pratica

Il documento da allegare alla pratica deve rispettare rigorosamente la tassonomia pubblicata nel regolamento di esecuzione 2024/2952 della Commissione Europea.

Il file deve presentare l'estensione .html o .xhtml e superare i controlli di validazione dello schema definito nel regolamento citato.

Sulla base del modello comune europeo, il documento allegato deve essere strutturato in più sezioni:

- Sezione 1 - Informazioni Generali: Nome capogruppo, esercizio di riferimento, valuta e scelta tra "Opzione Fiscale" (dati basati su report DAC4) o "Opzione Contabile" (dati basati su principi IFRS/OIC).
- Sezione 2 - Dati Quantitativi: Prospetto riepilogativo di ricavi, utili, imposte (pagate e maturate), riserve e numero di dipendenti, suddivisi per singola giurisdizione fiscale (Stati UE e Paesi in Blacklist) o in forma aggregata per gli altri Paesi.
- Sezione 3 - Lista delle Imprese Figlie: Elenco nominativo di tutte le entità incluse nel consolidamento stabilite in ciascuna giurisdizione.
- Sezione 4 - Omissioni: Sezione opzionale (non prevista dal legislatore italiano).
- Sezione 5 - Giustificazioni: Nota descrittiva per spiegare eventuali discrepanze rilevanti tra imposta maturata e versata.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Appendice 1 del presente documento.

Capitolo 5: Strumenti per la compilazione della pratica

Alla pratica telematica si applicano controlli bloccanti in fase di acquisizione, ossia prima della ricezione e protocollazione della medesima al registro delle imprese.

Tali controlli sono applicati su tutte le istanze telematiche predisposte con i software messi a disposizione dalle varie software house.

La pratica telematica può essere predisposta ed inviata attraverso il portale “Depositi e Istanze REgistro Imprese (DIRE)”, l’ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni software di mercato aggiornate con l’ultima versione delle specifiche tecniche ministeriali.

Le società hanno inoltre la facoltà di redigere l'allegato pCbCR in lingua italiana o in lingua inglese (lingua della finanza internazionale); in quest'ultimo caso, il file iXBRL conterrà i testi in inglese, fermo restando l'obbligo di compilare in lingua italiana la restante modulistica della pratica camerale.

Capitolo 6: Scadenze e sanzioni

Il decreto legislativo 128/2024, prevede che in caso di ritardata comunicazione, o di omessa comunicazione o di non veridicità rilevante dei dati comunicati al Registro Imprese, sia prevista una sanzione amministrativa per gli amministratori della società secondo quanto disposto dalla legge di stabilità 2016.

In particolare:

- se il deposito avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto (12 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario), agli amministratori è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta della metà.
- il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto è equiparato al mancato deposito.
- quando la comunicazione depositata presso l’ufficio del Registro delle Imprese ove è collocata la sede della società o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti, agli amministratori della società o dell’impresa è applicata la sanzione aumentata al doppio.

Capitolo 7: Controlli in fase di invio e acquisizione

Come previsto nelle specifiche tecniche ministeriali già menzionate, si riporta di seguito una sintesi dei controlli bloccanti previsti in fase di acquisizione della pratica:

- **esclusività dell'adempimento:** oltre ai dati riferiti agli “estremi della pratica”, il nuovo riquadro CBCR non può essere compilato contestualmente ad altri riquadri del modulo S2 (e viceversa, ossia in caso di compilazione di altri riquadri, non può essere valorizzato il nuovo riquadro CBCR);
- **l'allegato è obbligatorio;**
- **estensione del documento:** il formato del documento deve essere .XHTML o .HTML
- **la firma digitale (CADES)** apposta alla pratica e al documento allegato deve essere valida;
- **corrispondenza tra firmatario della pratica e dichiarante** della distinta ComUnica

Link utili

- **Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128** - *“Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.”* ([clicca qui](#));
- **Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021** *che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali* ([clicca qui](#))
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione, del 29 novembre 2024**, *che stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione ai fini dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito* ([clicca qui](#))

Appendice 1: indicazioni operative per la compilazione del report pCBCR (formato iXBRL)

Nella presente sezione sono fornite indicazioni operative per la corretta compilazione del report sulle imposte sul reddito (pCBCR) ai sensi del D.Lgs. 128/2024 e del Regolamento (UE) 2024/2952.

Regole per la compilazione

La Valuta (Currency)

- Tutti gli importi devono essere espressi nella valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo.
- Non è consentito esigere l'utilizzo di una valuta diversa da quella del bilancio d'origine.
- L'unica eccezione si verifica nel caso di una controllata europea la cui capogruppo extra-UE non fornisca tutte le informazioni richieste: in questo scenario, la controllata può esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per il proprio bilancio d'esercizio.

La Lingua e le Informazioni Testuali

- La comunicazione deve essere messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale (inglese).
- Qualora la capogruppo di un Paese terzo rediga e pubblichi direttamente una comunicazione equivalente sul proprio sito web, questa deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea.

La delega da parte della capogruppo (extra-UE)

- Nel caso in cui una capogruppo extra-UE deleghi la pubblicazione del report a una singola entità europea, il modello normativo prevede due campi di identificazione distinti: uno per la "società controllata" (filiale) e uno per la "succursale".
- Queste due caselle sono mutuamente esclusive: l'azienda deve indicare il nome e la sede della filiale OPPURE della succursale che pubblica il report. Non possono essere valorizzate entrambe contemporaneamente nella medesima dichiarazione.

Panoramica dei Dati Finanziari (Sezione 2)

La disaggregazione dei dati per Paese deve seguire regole rigide.

- Vanno presentati separatamente (con una riga dedicata) i dati relativi a ciascuno Stato membro dell'Unione Europea.

- Vanno presentati separatamente i dati per ciascuna giurisdizione fiscale presente nell'Allegato I della lista UE (c.d. Black List) in vigore il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta.
- Vanno presentati separatamente i dati per ciascuna giurisdizione fiscale presente nell'Allegato II (c.d. Grey List) in vigore il 1° marzo dell'esercizio rendicontato e il 1° marzo dell'esercizio precedente.
- I dati relativi a tutte le restanti giurisdizioni fiscali (Paesi Terzi non rientranti nei casi precedenti) non devono avere righe separate, ma devono essere presentati esclusivamente a livello aggregato.

Elenco delle Imprese Figlie e Attività (Sezione 3)

Questa sezione richiede particolare attenzione per il raggruppamento geografico e la descrizione delle attività.

- **Raggruppamento in un'unica riga:** a differenza di altri report, la lista delle entità (imprese figlie o succursali) non va spalmata su più righe. Tutte le entità appartenenti a una medesima giurisdizione fiscale devono essere inserite all'interno di un'unica riga corrispondente a quel Paese (allineandosi alle righe create nella Sezione 2).
- **Descrizione delle attività:** La modalità di descrizione delle attività economiche dipende dall'opzione di compilazione scelta all'inizio del report:
 - Se il report si basa sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali, la natura dell'attività va indicata scegliendo da un elenco chiuso predefinito (es. "Ricerca e sviluppo", "Acquisti o appalti", "Vendite, commercializzazione o distribuzione", ecc.).
 - Se il report **non** si basa sulle istruzioni a fini fiscali (opzione "contabile"), le attività devono essere descritte utilizzando i codici NACE (la classificazione statistica delle attività economiche dell'UE).

Si rimanda al testo del [regolamento](#) della Commissione Europea 2024/2952 per ogni ulteriore approfondimento.

Informazioni utili per la compilazione del file iXBRL

A titolo informativo si rappresenta che la Commissione Europea ha reso disponibile un generatore di istanze iXBRL all'interno del portale Finance: attraverso questo strumento il documento da presentare come allegato alla comunicazione CBCR viene costruito inserendo i valori in alcune tabelle Excel utilizzando un semplice template suddiviso in sezioni.

Dopo aver effettuato l'immissione dei dati, lo strumento consente di generare il report iXHTML in modo conforme al modello del regolamento europeo.

Di seguito si riporta il link dell'ultima versione rilasciata lo scorso 24 luglio 2026 disponibile al seguente link:

https://finance.ec.europa.eu/publications/public-country-country-reporting-taxonomy-project_en

Una volta atterrato sulla sezione Public CBCR scorrere la pagina fino ad individuare il package della versione rilasciata a fine luglio, come indicato in figura, e attivare il Download:

Files

 24 JULY 2026

Public country-by-country reporting taxonomy and report generator - Full package

English
(2.01 MB - ZIP)

Download 

Si raccomanda di utilizzare sempre l'ultima versione disponibile.

INFORMAZIONI UTILI PER L'EVENTUALE CORREZIONE DEL FILE IXBRL GENERATO CON PRECEDENTI VERSIONI

Le istanze create o trasmesse con precedenti versioni del software messo a disposizione dalla U.E. potrebbero generare errori di validazione impedendo l'iscrizione della comunicazione CbCR al registro delle imprese.

Qualora i file .xhtml contengano errori di sintassi informatica che causano il rifiuto da parte dei validatori ufficiali dei Registri delle Imprese, si suggerisce in alternativa:

- di ricostruire il file utilizzando la versione sopra indicata del generatore U.E. (24 luglio 2026 o successive)
- di seguire le istruzioni qui richiamate per apportare le opportune modifiche.

Di seguito riportiamo possibili casi di mancata validazione del documento .xhtml e alcune conseguenti correzioni:

- Richiamo di codice eseguibile all'interno del documento (tag <script>)
- Formattazione errata dei numeri con valore negativo all'interno della tabella dei valori economici (Sezione 2).

In questi casi gli errori possono essere rimossi intervenendo sul codice sorgente generato, seguendo questi passaggi:

- Visualizzare il documento .xhtml attraverso un browser (Chrome, Explorer, Mozilla, etc. etc.)
- Col tasto destro cliccare per visualizzare il codice sorgente del documento

- Salvare il contenuto in un file .txt ed aprire con Notepad o altro text editor
- Eliminare la parte di codice inclusa tra i tag <script>... </script>
- Trasformare le righe che riportano numeri negativi nella tabella della sezione 2, come ad esempio:

```
<td><ix:nonFraction id="f36" name="pcbcr:AccumulatedEarnings"
contextRef="c_INST_JUR_FR" unitRef="u_AUD" decimals="0" format="ixt:num-dot-
decimal">-69236</ix:nonFraction></td>
```

Per essere conforme al formato previsto dal Regolamento Europeo, la riga va riscritta con le seguenti variazioni:

- Dopo il tag <td> inserire il carattere “-“, in modo che il numero negativo venga visualizzato correttamente dal browser
- Aggiungere l’attributo sign="-“
- Riportare il valore numerico soltanto con le cifre, senza il carattere “-“

```
<td><ix:nonFraction id="f36" name="pcbcr:AccumulatedEarnings" contextRef="c_INST_JUR_FR"
unitRef="u_AUD" decimals="0" format="ixt:num-dot-decimal" sign="-">69236</ix:nonFraction></td>
```

Appendice 2 – Tabella degli obblighi di pubblicazione sulla base di alcuni scenari

LEGENDA

- a) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società;
 - b) "gruppo": l'insieme delle società incluse nel consolidamento;
 - c) "società autonoma": società che non fa parte di alcun gruppo;
 - d) "società capogruppo": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;
 - e) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un'unica impresa;
 - f) "impresa capogruppo di un paese terzo": impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande delle imprese e non soggetta al diritto di uno Stato membro;
 - g) "impresa autonoma di un paese terzo": impresa che non fa parte di un gruppo e non è soggetta al diritto di uno Stato membro;
 - h) "società controllata": la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa;
 - i) "società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo": la società inclusa nel perimetro di consolidamento di una impresa capogruppo di un paese terzo;
 - l) "succursale": una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell'impresa.
- Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile.

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
1	Società capogruppo italiana con controllate e/o succursali all'estero (cioè soggetta all'ordinamento italiano); art 5 ter c. 1 lett. a)	Impresa capogruppo con sede in Italia. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro	OBBLIGATA alla redazione e al deposito RI della comunicazione	NON APPLICABILE
2	Impresa capogruppo italiana con tutte le controllate e le succursali soggette all'ordinamento italiano (unica giurisdizione fiscale)	Impresa capogruppo con sede in Italia. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro	NON OBBLIGATA	*****
3	Impresa autonoma italiana con succursali all'estero (cioè soggetta all'ordinamento italiano); art. 5 ter c. 1 lett. b).	Società autonoma di grandi dimensioni che non fa parte di un gruppo. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro	OBBLIGATA alla redazione e al deposito RI della comunicazione	NON APPLICABILE
4	Impresa autonoma italiana con tutte le succursali in Italia (unica giurisdizione fiscale)	Società autonoma di grandi dimensioni che non fa parte di un gruppo con tutte le proprie succursali in Italia. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo	NON OBBLIGATA	*****

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
		se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro		
5	Società controllata italiana di impresa capogruppo soggetta all'ordinamento di un Paese extra UE (art. 5 ter c. 1 lett. c) e c. 3).	Società controllata con sede in Italia L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro	OBBLIGATA (Salvo esonero; v. colonna a dx) Se l'impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni necessarie per assolvere agli obblighi della comunicazione CbCR, la società controllata redige comunque, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativo all'impresa capogruppo, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies - in formato iXBRL - contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Quest'ultima dichiarazione va resa all'interno della comunicazione CbCR.	APPLICABILE (Esonero Parziale) Esonerata dalla redazione e della pubblicazione della comunicazione se la capogruppo extra-UE redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e se: 1) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata indicata nella suddetta comunicazione, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta; 2) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo restando che la comunicazione pubblicata sul sito della controllata designata dalla capogruppo, qualora sia italiana, deve essere redatta ai sensi dell'art 5 sexies (cioè in lingua italiana o nella lingua utilizzata comunemente negli ambiti della finanza internazionale); 3) nella comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) devono essere indicati il nome e la sede

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
				legale della società controllata; Adempimento residuo: Qualora la designata dalla capogruppo abbia la sede in un diverso Paese dell'UE, gli amministratori della società controllata italiana dovranno comunicare al Registro Imprese di essere esenti dall'obbligo in quanto il deposito CbCR è stato effettuato, presso un diverso Paese UE da altra società dello stesso gruppo.
6	Società controllata italiana da impresa capogruppo soggetta all'ordinamento di un Paese UE.	Società con sede in Italia controllata da una impresa capogruppo con sede in UE L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro	NON OBBLIGATA (provvede la capogruppo presso il Paese UE al cui ordinamento è assoggettata)	*****
7	Succursale italiana istituita da impresa capogruppo Extra UE oppure da società controllata extra UE ⁽¹⁾	Stabile organizzazione in Italia di società capogruppo extra UE o di società controllata, anch'essa extra UE, facente parte di un gruppo con capogruppo extra-UE.	OBBLIGATA Se l'impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni necessarie alla succursale per	APPLICABILE (Esonero Parziale) Esonerata dalla redazione della comunicazione <u>se</u> l'impresa capogruppo extra-UE redige una comunicazione sulle imposte sul

⁽¹⁾ L'art. 5 ter c. 1 lett 1 punto 1 richiede che la succursale obbligata all'adempimento sia "parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro". In realtà la succursale può ben essere aperta da una società controllata (dalla capogruppo extra UE) l'ipotesi è infatti prevista dal comma 4 dello stesso art. 5 ter. **Non deve essere però una società controllata con sede nell'UE** (rectius, soggetta ad ordinamento di un Paese membro dell'UE) come chiarisce definitivamente la Direttiva 2013-34

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
	(v. art. 5 ter c. 1 lett. d) e c. 4).	L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro. Non sono ricomprese nella nozione di 'succursale' le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile (= 11.000.000,00 di euro).	assolvere agli obblighi della comunicazione CbCR, la succursale redige comunque, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies - in formato iXBRL - contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che l'impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Quest'ultima dichiarazione va resa all'interno della comunicazione CbCR.	reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies <u>e se</u>: 1) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta; 2) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo restando che la comunicazione pubblicata sul sito della succursale designata dalla capogruppo, qualora sia italiana, deve essere redatta ai sensi dell'art 5 sexies (cioè in lingua italiana o nella lingua utilizzata comunemente negli ambiti della finanza internazionale); 3) nella comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) devono essere indicati il nome e la sede legale della succursale; Adempimento residuo

all'art. 48 ter paragrafo 5, dove è scritto: **“Gli Stati membri esigono che le succursali aperte nei loro territori da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro pubblicino e rendano accessibili una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa capogruppo...”**”.

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
				Qualora la succursale designata dalla capogruppo abbia la sede in un diverso Paese dell'UE, gli amministratori della succursale italiana dovranno comunicare al Registro Imprese di essere esenti dall'obbligo in quanto il deposito CbCR è stato effettuato, presso un diverso Paese UE da altra succursale.
8	Succursale italiana aperta da società controllata UE e facente parte di un gruppo con capogruppo Extra UE.	Stabile organizzazione in Italia di una società estera facente parte di un gruppo con impresa capogruppo extra-UE. L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile (= 11.000.000,00 di euro).	NON OBBLIGATA - E' obbligata la società controllata, soggetta all'ordinamento di un Paese UE, che ha istituito la succursale in Italia.	*****

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
9	Succursale Italiana di società autonoma Extra UE.	Stabile organizzazione in Italia di un'impresa autonoma con sede in un Paese Terzo (extra-UE). L'obbligo di comunicazione sorge quando, per la prima volta, i ricavi (o i ricavi consolidati) superano la soglia di 750.000.000 euro in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi; l'obbligo cessa solo se, per due esercizi consecutivi, i ricavi risultano inferiori a 750.000.000 euro Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile (= 11.000.000,00 di euro).	OBBLIGATA (Salvo attivazione dell'esonero) Se l'impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni necessarie alla succursale per assolvere agli obblighi della comunicazione CbCR, la succursale redige comunque, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies - in formato iXBRL - contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che l'impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Quest'ultima dichiarazione va resa all'interno della comunicazione CbCR.	APPLICABILE (Esonero Parziale) Esonerata dalla redazione della comunicazione <u>se</u> l'impresa capogruppo extra-UE redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies <u>e se</u>: 1) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta; 2) la comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo restando che la comunicazione pubblicata sul sito della succursale deve essere redatta ai sensi dell'art 5 sexies (cioè in lingua italiana o nella lingua utilizzata comunemente negli ambiti della finanza internazionale); 3) nella comunicazione 'equivalente' (della capogruppo) devono essere indicati il nome e la sede legale della succursale - soggetta all'ordinamento di un Paese dell'UE - che ha adempiuto agli obblighi di comunicazione e pubblicazione.

	SOGGETTI	INQUADRAMENTO DELLA CASISTICA (PRESUPPOSTI STRUTTURALI E DIMENSIONALI)	OBBLIGO SI/NO	ESONERO PER EQUIVALENZA (ART. 5-QUATER)
				Adempimento residuo Qualora la succursale designata dalla capogruppo abbia la sede in un diverso Paese dell'UE, gli amministratori della succursale italiana dovranno comunicare al Registro Imprese di essere esenti dall'obbligo in quanto il deposito CbCR è stato effettuato, presso un diverso Paese UE da altra succursale.